



***REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'  
DI BARBIERE, ACCONCIATORE,  
ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING***

Approvato con deliberazione  
di Consiglio Comunale n. 39 del 30.9.2011

## *PREMESSA*

### *CAPO PRIMO – Disposizioni generali*

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Esercizio dell'attività
- Articolo 3 – Condizioni per lo svolgimento dell'attività
- Articolo 4 – Tipologie di attività
- Articolo 5 – Attività di tatuaggio e di piercing
- Articolo 6 – Attività svolte presso il domicilio dell'esercente
- Articolo 7 – Attività didattiche

### *CAPO SECONDO – Norme per l'esercizio delle attività*

- Articolo 8 – Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)
- Articolo 9 – Obbligo di esposizione della S.C.I.A. e di conservazione della documentazione
- Articolo 10 – Modifiche degli esercizi esistenti
- Articolo 11 – Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività
- Articolo 12 – Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa
- Articolo 13 – Trasferimento della sede

### *CAPO TERZO – Norme igienico sanitarie*

- Articolo 14 – Accertamenti igienico-sanitari
- Articolo 15 – Requisiti dei locali
- Articolo 16 – Requisiti minimi igienico-sanitari dei locali
- Articolo 17 – Requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche
- Articolo 18 – Norme igieniche per l'esercizio delle attività
- Articolo 19 – Prodotti utilizzati nell'attività

### *CAPO QUARTO – Orari e tariffe*

- Articolo 20 – Orari e tariffe

### *CAPO QUINTO – Controlli e sanzioni*

- Articolo 21 – Vigilanza e controlli
- Articolo 22 – Sanzioni amministrative pecuniarie
- Articolo 23 – Chiusura dell'esercizio

### *CAPO SESTO – Norme transitorie e finali*

- Articolo 24 – Disapplicazioni di norme precedenti
- Articolo 25 – Entrata in vigore

### **Premessa**

L'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni *“potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*, e l'articolo 4, comma 4, della legge 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che *“La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione”*.

Il presente regolamento disciplina l'esercizio nel territorio comunale delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.

Normativa di riferimento:

- Legge 17.8.2005 n. 174 *“Disciplina dell'attività di acconciatore”*
- Legge regionale 27.10.2009 n. 28 *“Disciplina dell'attività di acconciatore”*
- Legge 4.1.1990 n. 1 *“Disciplina dell'attività di estetista”*
- Legge regionale 27.11.1991 n. 29 *“Disciplina dell'attività di estetista”*
- Legge 2.4.2007 n. 40, art. 10, co. 2 *“Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”*
- Allegato *“A”* alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2401 del 14.10.2010 *“Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing”* (allegata al presente regolamento).

## **CAPO PRIMO** **Disposizioni generali**

### **Articolo 1** **Oggetto del regolamento**

1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma di società di persone o di capitale, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, con accesso a chiunque ne faccia richiesta oppure riservato a cerchie determinate di persone, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 17 agosto 2005, n. 174; dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28; dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1; dalla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e s.m.i., nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della L. 174/2005, l'attività di barbiere può continuare ad essere svolta esclusivamente da coloro che alla data del 17 settembre 2005 erano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) qualifica di barbiere;
- b) esercitavano o avevano in precedenza esercitato l'attività di barbiere.

3. Quando le attività di cui al comma 1 sono esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni del presente regolamento e gli addetti all'esercizio dell'attività devono essere in possesso dei prescritti requisiti professionali.

4. Il presente regolamento, per quanto espressamente previsto, si applica altresì alle attività di tatuaggio e piercing.

5. Non sono soggette al presente regolamento:

- a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
- b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.-

### **Articolo 2** **Esercizio dell'attività**

1. L'esercizio delle attività di barbiere, di acconciatore e di estetista, nell'ambito del territorio comunale, è subordinato a previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (di seguito "S.C.I.A.") ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

2. Fermo il divieto di esercitare le attività di cui al comma 1 in forma ambulante o di posteggio, i titolari, soci, dipendenti o collaboratori delle imprese interessate, in possesso dei prescritti requisiti professionali, possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altra forma di impedimento, compresi matrimoni o altri eventi analoghi.

3. In caso di manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo, le prestazioni di barbiere, di acconciatore e di estetista possono essere svolte a titolo dimostrativo, previa comunicazione al Comune territorialmente competente per la manifestazione da presentarsi almeno 10 giorni prima

dell'inizio della stessa, nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste dagli articoli 16, comma 8, e 17, comma 7.

4. Il titolare designato responsabile tecnico di un'impresa che svolge attività di estetista o di acconciatore può, in via non esclusiva, esercitare l'attività presso i locali di altre imprese di estetista o di acconciatura, previa apposita comunicazione sia al Comune nel cui territorio è ubicata la sede della propria impresa sia a quello nel quale la stessa viene svolta.-

### Articolo 3

#### **Condizioni per lo svolgimento dell'attività**

1. La S.C.I.A. è valida per l'intestatario e per i locali di esercizio dell'attività in essa indicati. La stessa può essere presentata da parte di una persona fisica priva di qualifica professionale purché nomini contestualmente un responsabile tecnico.

2. La S.C.I.A. può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di acconciatore e di estetista nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare o il responsabile tecnico sia in possesso dei rispettivi requisiti professionali.

3. Nei casi di cui al comma 2, il ramo d'azienda corrispondente a ciascuna tipologia di attività può essere ceduto o trasferito distintamente in altra sede.

4. Per ogni sede dell'impresa deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, che dovrà garantire un'effettiva presenza nei locali di esercizio dell'attività. Il lavoro dipendente è equiparato a quello svolto in un'impresa dall'associato in partecipazione (con apporto di sola prestazione lavorativa e partecipazione agli utili/fatturato non inferiore al 30%).

5. Il responsabile tecnico in possesso dei prescritti requisiti professionali deve essere effettivamente presente, nei locali e negli orari di esercizio dell'attività, durante l'esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti indicati all'articolo 4 per ciascuna tipologia di attività.

6. Per ciascuna tipologia di attività di cui all'articolo 4, nel caso di variazione dell'unico responsabile tecnico designato, l'attività deve essere sospesa e può essere ripresa soltanto dopo la comunicazione del nuovo nominativo al Comune e alla Camera di Commercio per la registrazione della relativa modifica al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane.

7. Quando si è provveduto alla designazione di più responsabili tecnici per ciascuna tipologia di attività e per la medesima sede dell'impresa, la comunicazione di cui al comma 6 deve essere effettuata anche nel caso di variazione di uno qualsiasi dei responsabili tecnici designati.-

### Articolo 4

#### **Tipologie di attività**

La S.C.I.A. di cui agli articoli 2 e 3 può essere presentata per una o più delle seguenti tipologie di attività:

a) BARBIERE: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari;

b) ACCONCIATORE: trattasi di attività comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare, oltre a prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica;

c) ESTETISTA: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, ivi compresi i centri abbronzatura o "solarium", anche se funzionanti a gettone, la sauna (con esclusione di quella riservata all'uso esclusivo dell'ospite della singola camera in strutture ricettive), la ginnastica estetica, il massaggio estetico (rif. Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza n. 5355/08: "L'attività di estetista ricomprende qualunque trattamento finalizzato al benessere del corpo, ivi compresi i massaggi rilassanti e l'attività di riflessologia plantare"), con esclusione del massaggio terapeutico, l'attività di onicotecnico, il disegno epidermico e il trucco semipermanente. In particolare, il trucco semipermanente è soggetto ai medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'attività di tatuaggio dalla D.G.R. Veneto n. 2401 del 2010.

L'attività di estetista e l'uso dei prodotti cosmetici (come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713) e delle apparecchiature in essa consentite, sono regolamentati dalla L. 1/1990 e dalla L.R. 29/1991 e s.m.i. -

## Articolo 5

### Attività di tatuaggio e di piercing

1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina generale della materia, l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è subordinato alla preventiva presentazione di apposita S.C.I.A.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:

a) l'attività di tatuaggio comprende tutte le tecniche atte ad introdurre nel derma umano pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale. L'attività è svolta tramite l'uso di apparecchiature utilizzanti aghi o strumenti taglienti spinti da energia manuale o di diversa fonte (elettrica, pneumatica, mista, ecc.);

b) l'attività di piercing consiste in un trattamento cruento finalizzato all'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

3. Le attività di cui al comma 2 sono esercitate nel rispetto dei requisiti di idoneità soggettiva ed igienico sanitari dei locali e delle attrezzature previsti dalla D.G.R. Veneto n. 2401 del 14.10.2010, allegata al presente regolamento.

4. Alle attività di tatuaggio e piercing si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 8; 9, comma 1; 10, comma 1; 11, commi 1, 2 e 4; 12, commi 1, 2, 3 e 4 (esclusa la possibilità di nomina del responsabile tecnico); 13; 14; 19; 20; 21; 22, commi 1, 5, 7, 8, 9 e 10; e 23 del presente regolamento.-

## Articolo 6

### **Attività svolte presso il domicilio dell' esercente**

1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista possono essere svolte presso il domicilio dell' esercente a condizione che i locali siano distinti e separati da quelli di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti, abbiano un ingresso autonomo e una destinazione d'uso compatibile con gli strumenti urbanistici comunali. In tali locali devono, altresì, essere consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento con particolare riguardo al Capo Terzo.

2. Nel caso di cui al comma 1 e comunque quando l' esercizio non ha accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l'attività, l' esercente deve apporre all' esterno, in modo ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante l' insegna dell' azienda e la tipologia di attività esercitata.-

## Articolo 7

### **Attività didattiche**

1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista esercitate a fini didattici sono soggette a S.C.I.A.

2. L' esercizio dell' attività è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
- b) idoneità igienico-sanitaria dei locali dove sono svolte le esercitazioni.

**CAPO SECONDO**  
*Norme per l'esercizio delle attività*

Articolo 8  
**Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)**

1. La S.C.I.A. per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è presentata in carta semplice al Comune e deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati essenziali:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del dichiarante;
  - b) nel caso di società, anche la ragione o denominazione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società;
  - c) ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;
  - d) estremi dell'abilitazione professionale di cui si è in possesso;
  - e) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale di ciascun responsabile tecnico dell'azienda;
  - f) la rispondenza dei locali alle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica, con particolare riferimento a quelle sulla destinazione d'uso, nonché a quelle in materia ambientale, di prevenzione e di sicurezza;
  - g) la conformità dei locali alle vigenti disposizioni igienico sanitarie;
- La S.C.I.A. deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità.

2. A pena di inammissibilità, la S.C.I.A. dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) attestato di riconoscimento dell'abilitazione professionale del titolare o del/i responsabile/i tecnico/i;
- b) documentazione attestante la regolarità igienico sanitaria:
  - certificato di conformità igienico sanitaria rilasciato dall'ULSS territorialmente competente ovvero:
  - asseverazione di un tecnico abilitato corredata dei relativi elaborati tecnici;
- c) documentazione attestante la regolarità edilizia ed urbanistica:
  - planimetria e certificato di agibilità dei locali, ovvero copia della DIA/SCIA edilizia regolarmente conclusa ovvero:
  - asseverazione a firma di tecnico abilitato corredata dai relativi elaborati tecnici.

3. Salvo il caso di S.C.I.A. *inammissibile*, l'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza di requisiti e presupposti legittimanti all'esercizio dell'attività in parola, nel termine di 60 giorni dalla presentazione della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che - ove ciò sia possibile - l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato che, in ogni caso, non può essere inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione comunale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della L. 241/1990 e s.m.i. .

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci, l'amministrazione può adottare in ogni tempo i provvedimenti inibitori o conformativi di cui sopra.

4. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata da copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data della sua presentazione al Comune, corredata di tutta la documentazione di cui al comma 2.-

## Articolo 9

### **Obbligo di esposizione della S.C.I.A. e di conservazione della documentazione**

1. La S.C.I.A., con l'indicazione del nominativo del/i responsabile/i tecnico/i designato/i per ciascuna sede dell'impresa, deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, all'interno del locale destinato all'attività. Analogamente, dovrà essere esposta la comunicazione di subingresso e la comunicazione di modifica del responsabile tecnico.
2. Presso i locali dell'esercizio deve essere altresì conservato l'elenco delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento dell'attività di estetista.
3. Coloro che, nei casi previsti dall'articolo 2, commi 2 e 4, esercitano l'attività al di fuori dei locali indicati nella S.C.I.A. devono recare con sé copia della S.C.I.A. ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.-

## Articolo 10

### **Modifiche degli esercizi esistenti**

1. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto dichiarato e risultante dalla certificazione sanitaria agli atti, comporta la necessità di acquisire la nuova documentazione attestante la conformità igienico-sanitaria.
2. Ogni aggiunta o dismissione delle apparecchiature utilizzate dagli estetisti comporta l'obbligo di aggiornamento del relativo elenco conservato presso i locali di esercizio dell'attività.

## Articolo 11

### **Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività**

1. Il Comune dispone la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ULSS competente.
2. Il titolare non può sospendere l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi, ad esclusione dei seguenti casi nei quali il Comune può consentirne la protrazione:
  - a) gravi indisponibilità fisiche;
  - b) maternità;
  - c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
  - d) lavori di ristrutturazione dei locali, anche su richiesta dell'Azienda ULSS.
3. Il periodo massimo di sospensione di cui al comma 2 si applica anche nel caso di assenza o di variazione dell'unico responsabile tecnico designato ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
4. Il periodo di sospensione dell'attività è reso noto al pubblico mediante apposito cartello o altri idonei mezzi di informazione.-

## Articolo 12

### **Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa**

1. Entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività il titolare o il rappresentante legale dell'impresa che cessa deve darne notizia al competente ufficio comunale.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.
3. Il subentrante già in possesso dell'abilitazione professionale, anche per il tramite del responsabile tecnico, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato apposita segnalazione certificata di inizio attività a sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, contenente gli elementi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da a) ad e), corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali nonché di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nulla è cambiato per quanto riguarda la disposizione dei locali e le attrezzature assicurando, comunque, la disponibilità minima di un servizio igienico attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere.
4. Il subentrante per atto tra vivi o a causa di morte, privo dell'abilitazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione professionale o nominato un responsabile tecnico e aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 3.
5. In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto, indicati dall'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1985, n. 443, possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito dell'abilitazione professionale, purché l'attività sia svolta da personale in possesso dei requisiti professionali, il cui nominativo sia previamente comunicato al Comune.

## Articolo 13

### **Trasferimento della sede**

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare apposita S.C.I.A. al Comune secondo le modalità previste all'articolo 8.

**CAPO TERZO**  
*Norme igienico sanitarie*

Articolo 14  
**Accertamenti igienico-sanitari**

1. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle suppellettili, delle attrezzature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, nonché della corrispondenza delle apparecchiature in uso nell'attività di estetista a quelle di cui all'elenco allegato alla L. 1/1990, spetta al Servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS territorialmente competente, che rilascia apposito certificato di conformità igienico-sanitaria.
2. I procedimenti tecnici usati in dette attività devono essere conformi alle norme di legge e comunque non nocivi. L'accertamento della conformità alle norme è di competenza degli organi sanitari e di vigilanza.

Articolo 15  
**Requisiti dei locali**

1. Le attività di estetista, acconciatore e barbiere devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, separati, distinti e non direttamente comunicanti con quelli in cui sono esercitate altre attività con le quali possono avere in comune esclusivamente l'ingresso.
2. Nel caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con quella di barbiere o acconciatore, i locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati, anche se direttamente comunicanti, da quelli destinati all'attività di barbiere o di acconciatore.
3. Salvo il possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 16, i locali devono avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dai regolamenti edilizi. Devono, altresì, essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.-

Articolo 16  
**Requisiti minimi igienico-sanitari dei locali**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli immobili in cui vengono avviate nuove attività di estetista, di acconciatore e di barbiere devono presentare i seguenti requisiti minimi igienico - sanitari:
  - a) un numero di locali adeguato ai volumi di attività e di superficie conforme a quanto stabilito dai regolamenti edilizi comunali; ciascun locale di lavoro non deve comunque avere una superficie inferiore a 9 metri quadrati. La superficie complessiva dell'area di lavoro, in rapporto al numero di addetti, non potrà essere inferiore a 9 metri quadrati per il primo posto di lavoro e ad ulteriore 5 metri quadrati per ogni successivo;
  - b) in aggiunta all'area di lavoro di cui alla lettera a) devono essere previsti:
    - un locale o spazio destinato all'attesa della clientela, aerato ed illuminato naturalmente o, qualora non sia tecnicamente possibile, provvisto di aerazione artificiale;

- un bagno aerato naturalmente o artificialmente, con pareti lavabili fino a metri 2, dotato di locale antibagno, con porta a chiusura automatica, priva di maniglia interna e con apertura verso l'esterno, attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere;

- un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) adibito ad uso spogliatoio, attrezzato con armadietti a doppio scomparto, in numero equivalente al numero degli operatori;

- un locale adibito a ripostiglio per il deposito di materiali in uso nell'esercizio, compresi i prodotti e le attrezzature per la pulizia nonché i contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca. Nel ripostiglio possono essere poste le macchine per il lavaggio e l'asciugatura della biancheria nonché un lavello dotato di acqua calda e fredda per il lavaggio degli stracci;

- un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) dedicato in modo esclusivo al lavaggio e al trattamento delle attrezzature e degli utensili utilizzati nell'attività, attrezzato con acqua calda e fredda, piano di lavoro, armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito;

c) i locali e/o spazi di cui alle lettere a) e b) devono:

- avere un'altezza non inferiore a 2,70 metri, salvo diverse altezze previste dalle norme regolamentari locali. Quando i regolamenti edilizi comunali consentono altezze inferiori, la superficie di ciascuna locale di lavoro e dei box di cui alla lettera d) deve essere proporzionalmente più ampia in modo da garantire la stessa cubatura. Se nell'attività sono impiegati più di 5 addetti, compresi i soci e i titolari, o in caso di attività dove vengono eseguite lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, i locali devono avere un'altezza minima di 3 metri;

- essere dotati di una superficie illuminante minima pari ad 1/10 della superficie in pianta del locale;

- avere una quota apribile pari ad 1/20 della superficie del pavimento ed uniformemente distribuita in modo da favorire il ricambio dell'aria (di norma la porta d'ingresso non è considerata). Qualora tale rapporto non sia tecnicamente realizzabile, sarà possibile, per non più del 50%, integrare l'aerazione naturale con una ventilazione meccanica che garantisca un ricambio d'aria di 3 vol/h;

- avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego;

d) nel caso di struttura organizzata in aree o settori operativi separati, la superficie minima calpestabile di ciascun box non dovrà essere inferiore a metri quadrati 6,00. La superficie minima calpestabile potrà essere di metri quadrati 4 nei box adibiti esclusivamente ai trattamenti di: manicure e pedicure estetico; pulizia, trucco e altri trattamenti del viso; solarium viso; solarium integrale ad assetto verticale detto doccia. Le pareti divisorie dei box non potranno essere indicativamente di altezza superiore a metri 2,20; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a metri 0,50.

2. Gli immobili di cui al comma 1, nonché quelli risultanti da ristrutturazioni ed ampliamenti di immobili in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già in esercizio attività di estetista, di acconciatore o di barbiere, devono essere dotati di almeno due servizi igienici con le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo alinea nei seguenti casi:

a) sempre, quando gli addetti sono in numero superiore a 5 (compresi il titolare e i soci);

b) oppure, quando la superficie utile complessiva in cui è svolta l'attività, singola di acconciatore o di estetista ovvero congiunta di acconciatore-estetista è superiore a metri quadrati 70.

3. Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale devono essere distinti e separati dai locali di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti; devono altresì essere dotati di uno "spazio attesa" nonché di un servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo alinea.

4. I locali o box in cui sono effettuati trattamenti manuali al corpo o al viso devono essere dotati di: lavandino con acqua corrente calda e fredda; distributore di sapone liquido; distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso.

5. È obbligatoria l'installazione di un box doccia nel caso in cui nell'esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazioni di fanghi o di calore, solarium integrale ad assetto orizzontale, bagno turco, bagno di vapore e sauna. L'accesso al box doccia non può avvenire direttamente dal servizio igienico, qualora sia l'unico presente nell'esercizio e, in ogni caso, deve avvenire senza transito per la sala/spazio d'attesa.

6. I locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di recipienti idonei al contenimento e alla raccolta separata delle varie tipologie di rifiuti prodotti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale di raccolta e asporto R.S.U.; in particolare, i contenitori per i rifiuti devono essere a tenuta. I rifiuti, quali gli strumenti acuminati o taglienti monouso, devono essere raccolti, secondo le norme vigenti in materia, in appositi contenitori rigidi, in materiale che permetta l'introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.

7. Quando congiuntamente all'attività di acconciatore e/o di estetista sia esercitata quella di tatuaggio e *piercing* o di trucco semipermanente si osservano le disposizioni di cui alla D.G.R. Veneto n. 2401 del 2010. Possono, comunque, essere in comune tra le suddette attività la sala d'attesa, lo spogliatoio e il ripostiglio.

8. In occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo, l'attività di acconciatore e/o di estetista può essere esercitata quando sono predisposte apposite aree attrezzate destinate a titolo esclusivo all'esercizio dell'attività, separate e delimitate mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili, con la presenza di contenitori appositi per i rifiuti da smaltire secondo le norme vigenti in materia.-

#### Articolo 17

#### **Requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche**

1. Gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio, dotato di sportelli, per quella pulita.

2. Gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiata ad ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alle dimensioni dell'esercizio e al numero dei lavoratori nonché di una cassetta pronto soccorso.

3. Il mobilio e l'arredamento degli esercizi devono presentare caratteristiche costruttive tali da permetterne una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli esercizi per l'attività di barbiere e di acconciatore devono essere dotati di sedili rivestiti con materiale lavabile.

4. L'utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni tecniche deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre negli esercizi di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;

b) la strumentazione e i materiali utilizzati devono essere preferibilmente di tipo monouso e, dopo l'utilizzo, devono essere raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dall'articolo 16, comma 6.

In particolare, le attrezzature esclusivamente monouso, come le lame per rasoio, a qualunque uso siano dirette, devono essere eliminate dopo ogni prestazione;

c) gli strumenti acuminati o taglienti, se non monouso, devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati;

d) ogni parte di tutte le apparecchiature ed attrezzature che hanno diretto contatto con l'utente devono essere rimuovibili in modo da essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, qualora non siano monouso, sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzate;

e) gli strumenti che non sono monouso e non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, devono essere sostituiti nonché lavati, spazzolati e disinfettati;

f) la sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore mediante l'impiego dei seguenti apparecchi, da utilizzare secondo le indicazioni del costruttore:

1) autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d'acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d'acqua a 126 gradi centigradi per 10 minuti;

2) stufa a secco produttiva di calore secco mediante schema operativo di temperatura a 180 gradi centigradi per un'ora o a 160 gradi centigradi per due ore;

3) sterilizzatore a sfere di quarzo in cui è raggiunta una temperatura di circa 250 gradi centigradi; la sterilizzazione è ottenuta mediante l'inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere. Tale tipo di sterilizzazione è consentita esclusivamente per gli strumenti a totale immersione.

Gli apparecchi per la sterilizzazione devono essere sottoposti a periodici controlli o verifiche al fine di accertarne il buon funzionamento in conformità a quanto previsto dai relativi manuali d'uso;

g) gli strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione sono sottoposti a disinfezione ad alto livello. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore o per via chimica, mediante immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate, o da approntare sul momento, per il periodo di tempo indicato dal produttore del disinfettante. Compiuto il periodo di tempo, l'operatore dovrà estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavarli in acqua sterile e asciugarli mediante teli sterili;

h) prima della sterilizzazione o della disinfezione ad alto livello, l'operatore deve: immergere gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti o per un periodo ridotto a pochi minuti se utilizza un apparecchio ad ultrasuoni; successivamente, lavare e spazzolare gli strumenti in acqua corrente; dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciugare gli strumenti con salviette monouso;

i) in attesa di utilizzazione, gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello devono essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello. A tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori con lampade germicide.

5. In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo.

6. È vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine devono essere usati polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da smaltire dopo l'uso.

7. Qualora in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo sia esercitata l'attività di acconciatore e/o di estetista, la sterilizzazione può avvenire in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica, a condizione che il trasporto avvenga con l'utilizzo di idonei contenitori dedicati alle attrezzature.-

## Articolo 18

### Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1. I locali, le attrezzature, le apparecchiature e gli strumenti utilizzati devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione. Durante le pulizie è bene utilizzare guanti in gomma per la protezione delle mani. I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la necessità. Il materiale utilizzato per la pulizia dei servizi igienici deve essere lavato e trattato con derivati del cloro e non deve essere impiegato per pulire altri locali.
2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettanti: le vasche, le apparecchiature per l'abbronzatura, gli impianti di sauna, il bagno turco e il bagno di vapore.
3. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti nonché protetti con lenzuoli monouso: i carrelli, le poltrone e i lettini per massaggi e per altre prestazioni in ambito estetico.
4. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ciascuna prestazione. La biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi o, comunque, con temperature non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa la candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.
5. A tutti gli operatori è fatto obbligo di utilizzare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro.
6. Gli operatori assicurano l'igiene delle mani tramite unghie corte e pulite; assenza, durante i trattamenti, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi; cura e protezione di eventuali abrasioni, ferite o infezioni; lavaggio accurato, con sapone preferibilmente liquido, all'inizio e al termine dell'attività lavorativa, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo aver fumato nonché prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che comportino un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente.
7. È fatto obbligo l'uso di guanti specifici per coloro che adoperano tinture o altro materiale di cui all'articolo 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, e che, per il sistema di permanente "a freddo", maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati. Per le estetiste è preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando eseguono trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente, nonché quando utilizzano prodotti aggressivi o allergizzanti.
8. Nell'esercizio dell'attività devono essere esclusivamente impiegati prodotti cosmetici regolarmente autorizzati, con particolare riferimento a quelli contenenti acido tioglicolico. È fatto divieto di impiegare qualsiasi preparazione cosmetica estemporanea, al di fuori delle sostanze e con l'osservanza delle modalità previste dalla L. 713/1986.
9. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e dei vari prodotti adoperati.-

## Articolo 19

### **Prodotti utilizzati nell'attività**

Le tinture, i fissanti, i coloranti e i prodotti cosmetici impiegati devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, dalla L. 713/1986. I componenti dei pigmenti usati per l'esecuzione dei tatuaggi, del disegno epidermico e del trucco semipermanente devono essere conformi a quanto previsto dalla Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008)1 del 20 febbraio 2008 (*Resolution on tattoos and permanent make-up*).

## **CAPO QUARTO**

### ***Orari e tariffe***

#### Articolo 20

#### **Orari e tariffe**

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui al presente regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, gli esercizi possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
3. Gli esercizi osservano la chiusura domenicale e festiva, salve le giornate di deroga concesse dal comune secondo le modalità di cui al comma 1.
4. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato è conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.
5. È fatto obbligo all'esercente di esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello dell'orario.
6. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
7. Il titolare dell'attività deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.-

## **CAPO QUINTO**

### **Controlli e sanzioni**

#### Articolo 21

#### **Vigilanza e controlli**

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le competenze dell'Azienda ULSS in materia di accertamenti di igiene sanitaria. A tal fine gli incaricati alla vigilanza e al controllo possono accedere nei locali in cui è esercitata l'attività-

#### Articolo 22

#### **Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate e punite secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.
2. L'esercizio dell'attività di acconciatore in assenza dell'abilitazione professionale o senza aver previamente presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 5.000 come previsto dall'articolo 7, comma 1 della L.R. 28/2009.
3. L'esercizio dell'attività di estetista in assenza dell'abilitazione professionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 ad euro 2.582 come previsto dall'articolo 12, comma 1 della L. 1/1990.
4. L'esercizio dell'attività di estetista senza aver previamente presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 ad euro 1.032 come previsto dall'articolo 12, comma 2 della L. 1/1990.
5. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing in assenza dei requisiti di idoneità soggettiva previsti dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 o senza aver previamente presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 ad euro 500.
6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della L.R. n. 28/2009, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 1.000:
  - chi esercita l'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio;
  - chi, nell'esercizio dell'attività di acconciatore, non osserva gli orari e l'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'articolo 20.
7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 ad euro 500:
  - chi esercita l'attività di estetista, di barbiere o di tatuaggio e piercing in forma ambulante o di posteggio;
  - chi, nell'esercizio dell'attività di estetista, di barbiere o di tatuaggio e piercing, non osserva gli orari e l'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'articolo 20.
8. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 chi, nell'esercizio dell'attività di acconciatore o di barbiere o di estetista o di tatuaggio e piercing, omette di:
  - esporre nel locale destinato all'attività copia della S.C.I.A., della comunicazione di subingresso o della modifica del responsabile tecnico;

- esporre le tariffe professionali e il cartello degli orari secondo le modalità indicate all'articolo 20, commi 5 e 7.

9. Salvo quanto previsto ai commi da 2 a 8, e ad esclusione dell'adempimento di cui all'articolo 12, comma 1, le ulteriori violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 ad euro 500. È punito con la medesima sanzione l'esercizio dell'attività di barbiere in assenza dell'abilitazione professionale o senza aver previamente presentato la S.C.I.A.

10. Nel caso di particolare gravità della violazione o di recidiva il Comune, previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione, il Comune ordina la chiusura dell'attività.

### Articolo 23 **Chiusura dell'esercizio**

1. Salvo quanto previsto all'articolo 22, il Comune ordina l'immediata cessazione dell'attività esercitata disponendo altresì la chiusura dell'esercizio nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della S.C.I.A. nei casi previsti dagli articoli 5, 7 e 8, e della comunicazione di subingresso di cui all'articolo 12;
- b) assenza dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di barbiere, di acconciatore e di estetista o dell'idoneità soggettiva prevista dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing;
- c) mancato adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ULSS decorso il periodo di sospensione di cui al comma 1 dell'articolo 11;
- d) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi, fatti salvi i casi di esclusione previsti dall'articolo 11, comma 2.

2. Quando l'ordine non è eseguito, il Comune dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

**CAPO SESTO**  
*Norme transitorie e finali*

Articolo 24  
**Disapplicazioni di norme precedenti**

Cessano di avere applicazione tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia ed in modo particolare quelle contenute nel Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 13.2.2009.

Articolo 25  
**Entrata in vigore del presente regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste dal vigente Statuto Comunale.

Sanità e igiene pubblica

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2401 del 14 ottobre 2010

Aggiornamento del documento "Linee – guida Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing. Adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing", approvato con DGR n. 1245 del 17.05.2001.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con Circolare regionale n. 9 del 01.06.2001, approvata con DGR n. 1245 del 17.05.2001 e alla stessa allegata, sono state diramate alle Aziende ULSS del Veneto, agli operatori interessati e a tutti i Comuni del Veneto le disposizioni igienico-sanitarie volte a tutelare la salute della popolazione in riferimento allo sviluppo del fenomeno del tatuaggio e piercing.

Sulla base delle Linee guida, specificamente emanate dal Ministero della Salute in data 05.02.1998 e 16.07.2008, la Regione Veneto ha avviato infatti, a partire dalla DGR n. 693 del 23.03.2001, un sistema regionale di tutela sanitaria, stabilendo specifiche procedure affinché le attività di tatuaggio e piercing siano svolte in condizioni tali da non procurare danni alla salute di quanti si sottopongono ai trattamenti in questione.

Mentre con la DGR n. 693 del 23.03.2001 citata si è provveduto ad istituire l'attività formativa obbligatoria per gli operatori di tatuaggio e piercing, la Circolare n. 9 del 01.06.2001 suddetta costituisce il documento di riferimento per gli operatori del settore e per le Aziende ULSS affinché i trattamenti in questione siano effettuati, sul presupposto di un regolare iter amministrativo per l'avvio dell'attività, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, per garantire la salute della popolazione.

In questi ultimi anni l'evoluzione del fenomeno del tatuaggio e piercing è stata molto rapida, in ragione della crescente diffusione di questa tipologia di trattamenti estetici. Ciò ha posto l'esigenza di provvedere ad alcuni miglioramenti all'interno del sistema avviato con le suddette Deliberazioni di Giunta Regionale e di procedere quindi alla revisione della Circolare n. 9 del 01.06.2001.

A tal proposito, la questione è stata affrontata all'interno del "Gruppo di lavoro regionale per la definizione delle problematiche igienico sanitarie da considerare nell'ambito delle attività di acconciatore ed estetista".

Ai lavori del Gruppo, istituito con il Decreto della Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione n. 13 del 03.07.2008, partecipa anche un rappresentante della Direzione Regionale Artigianato.

Il testo della Circolare n. 9 del 01.06.2001, sottoposto all'attenzione del Gruppo di lavoro, è stato dallo stesso revisionato nel corso delle riunioni del periodo luglio 2008 – gennaio 2009.

Attraverso un approfondito esame della Circolare regionale n. 9 del 01.06.2001, è stato predisposto un documento che, lasciando invariati i principi caratteristici del sistema regionale approntato in materia, risponde all'esigenza di chiarezza descrittiva per un'effettiva tutela igienico-sanitaria nel settore del tatuaggio e piercing.

In particolare, sono stati precisati i requisiti dei locali in cui si svolge l'attività di tatuaggio e piercing e la procedura da seguire per il rilascio dell'idoneità da parte dell'Azienda ULSS.

È stato evidenziato il requisito della scolarizzazione, necessario per poter accedere al corso di formazione igienico-sanitaria previsto con DGR n. 693 del 23.03.2001, per cui il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, così come previsto dalla L. 27.12.2006 n. 296, si realizza con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o con una qualifica professionale ottenuta attraverso un corso triennale di formazione professionale unita al raggiungimento dei 18 anni d'età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto-dovere di cui al D.L. 15.04.2005 n. 76, secondo le indicazioni pervenute con nota n. 6042-A16c del 25.09.2008 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Tenendo conto delle norme di riforma scolastica, assume ora carattere inderogabile provvedere rispetto a quanto – in via transitoria – è stato precedentemente stabilito in ordine alla partecipazione al corso degli operatori di tatuaggio e piercing già in attività, per i quali vi era il requisito minimo dell'assolvimento dell'obbligo scolastico secondo il vecchio ordinamento scolastico.

Il periodo transitorio e di avvio del sistema regionale di tutela sanitaria connesso ai trattamenti di tatuaggio e piercing può considerarsi ora concluso e pertanto, assicurato il regolare svolgimento del corso per l'ottenimento da parte degli operatori dell'idoneità sanitaria all'effettuazione degli stessi trattamenti, il Gruppo di lavoro ha ritenuto di non prevedere più il così detto "test-colloquio", mediante il quale le Aziende ULSS rilasciavano l'idoneità temporanea, che gli operatori potevano richiedere in attesa di poter frequentare il corso regionale suddetto.

Particolare attenzione, infine, è stata dedicata alla pratica denominata "ear piercing", vale a dire la foratura del lobo dell'orecchio. Rispetto a quanto previsto con la suddetta Circolare, le pratiche di foratura al lobo auricolare per l'applicazione di orecchino non comportano vincoli particolari connessi alla tipologia di esercizio commerciale o artigianale in cui vengono effettuate, ma richiedono l'esecuzione di determinate procedure in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria. In tal senso, il documento "Prescrizioni per l'effettuazione della foratura del lobo dell'orecchio", proposto nell'Appendice dell'Allegato A alla presente Deliberazione "Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing", rappresenta l'insieme delle procedure da seguire nella pratica definita "ear piercing".

Conseguentemente, viene meno la previsione – già contenuta nella Circolare n. 9 del 01.06.2001 – di prescrizioni specifiche da rivolgere esclusivamente a gioiellieri e a venditori di bijoux.

L'Allegato A della presente Deliberazione contiene quindi le nuove disposizioni regionali in materia di tatuaggio e piercing. Il documento, definito dal citato Gruppo di Lavoro, composto tra gli altri da Medici delle Aziende ULSS n. 10, n. 12 e n. 22 ed insediato presso la Direzione Regionale Prevenzione, è rivolto ai vari operatori impegnati ad effettuare trattamenti di tatuaggio e piercing, affinché siano seguiti in modo rigoroso cautele e comportamenti necessari ad impedire conseguenze dannose per la salute della popolazione.

Lo stesso scrupolo operativo è richiesto a ogni categoria professionale (come gli estetisti) che nell'ambito della propria attività principale hanno ottenuto l'idoneità igienico-sanitaria ad effettuare trattamenti di tatuaggio e piercing o ad applicare altre metodiche consistenti in pratiche invasive sugli strati cutanei del corpo.

L'Allegato A rappresenta in materia anche il riferimento fondamentale per i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, in quanto competenti al rilascio dell'idoneità igienico-sanitaria all'effettuazione dei trattamenti di tatuaggio e piercing e considerata l'attività di vigilanza sanitaria da esercitare sul territorio, in riferimento allo stesso fenomeno.

Lo stesso Allegato A è stato predisposto in armonia con i contenuti della DGR n. 440 del 23.02.2010 "Approvazione dello schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing. Legge regionale 27 novembre

1991 n. 29 'Disciplina dell'attività di estetista' e legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 'Disciplina dell'attività di acconciatore' ''.

Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone di approvare il documento, **Allegato A** della presente Deliberazione, "Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing" che, contenente l'*Appendice "Prescrizioni per l'effettuazione della foratura del lobo dell'orecchio"*, rappresenta l'insieme delle disposizioni regionali in materia di tatuaggio e piercing.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
- Visto l'art. 20 della L. 23.12.1978 n. 833.
- Viste le Linee guida emanate dal Ministero della Sanità in data 05.02.1998 e successiva integrazione del 16.07.1998.
- Vista la DGR n. 693 del 23.03.2001.
- Vista la DGR n. 1245 del 17.05.2001.
- Vista la DGR n. 440 del 23.02.2010.
- Vista la complessiva proposta avanzata dal "Gruppo di lavoro regionale per la definizione delle problematiche igienico sanitarie da considerare nell'ambito delle attività di acconciatore ed estetista" e documentata agli atti della Direzione Regionale Prevenzione.

delibera

1. Di approvare il testo **Allegato A** – parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione – "Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing" che, proposto dal "Gruppo di lavoro regionale per la definizione delle problematiche igienico sanitarie da considerare nell'ambito delle attività di acconciatore ed estetista", costituisce il documento di riferimento per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria.

2. Di confermare l'attribuzione ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS – Servizi Igiene e Sanità Pubblica, per l'ambito territoriale proprio, della competenza al rilascio dell'idoneità igienico-sanitaria per l'attività di tatuaggio e piercing, nonché alla vigilanza in ordine al corretto svolgimento dei trattamenti di tatuaggio e piercing ed altri similari.

3. Di pubblicare sul BUR il presente provvedimento, assicurandone anche la trasmissione alle Aziende ULSS e la più ampia diffusione sul territorio.

**Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing.****PREMESSA**

È sempre più rilevante il fenomeno del tatuaggio e piercing, considerato che è in continuo aumento il numero di persone che anche nella nostra regione si sottopongono a tali trattamenti estetici.

Al fine di affrontare il fenomeno sotto il profilo della tutela della salute, la Regione del Veneto – sulla base delle specifiche indicazioni formulate nel 1998 dal Ministero della Sanità – ha adottato un insieme di misure per l'attuazione di comportamenti e procedure utili alla prevenzione di malattie infettive e non infettive collegate all'effettuazione dei trattamenti di tatuaggio e piercing.

È stato così predisposto un sistema di tutela igienico-sanitaria, fondato sull'imprescindibile requisito della doppia idoneità (soggettiva ed oggettiva) quale presupposto necessario per lo svolgimento dei suddetti trattamenti in condizioni di sicurezza sanitaria.

L'accertamento di tale idoneità è stato affidato alla competenza delle Aziende ULSS ed in particolare del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione, secondo le disposizioni evidenziate con la Circolare regionale n. 9 del 01.06.2001, approvata con DGR n. 1245 del 17.05.2001.

Sulla base dell'esperienza regionale maturata nel settore ed al fine di mantenere elevata - sotto il profilo sanitario – l'attenzione su questo particolare fenomeno, è necessario confermare i caratteri fondamentali del sistema finora adottato in materia, provvedendo tuttavia a ridefinire e precisare alcune misure che, già previste dalla citata Circolare regionale, devono essere aggiornate per garantire un'effettiva tutela sanitaria dei soggetti che si sottopongono ai trattamenti di tatuaggio e piercing.

**REQUISITI SOGGETTIVI**

Gli operatori di tatuaggio e piercing devono aver compiuto il 18° anno di età ed essere in possesso dell'idoneità soggettiva, relativa alle conoscenze sugli aspetti igienico-sanitari caratterizzanti tali attività e sui fattori di rischio per la salute che possono derivare dall'effettuazione degli stessi trattamenti.

L'idoneità soggettiva all'esercizio di attività di tatuaggio e piercing si ottiene con la frequenza al corso previsto con DGR n. 693 del 23.03.2001 e con il superamento delle prove finali previste al termine della stessa attività formativa.

I requisiti per l'ammissione al corso sono:

1. il compimento del 18° anno d'età;
2. il possesso di un diploma di istruzione secondaria di 2° grado, oppure di una qualifica professionale almeno triennale, secondo le indicazioni pervenute con nota n. 6042-A16c del 25.09.2008 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

### **REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI**

L'attività di tatuaggio e piercing deve essere svolta in locali appositi ed esclusivi, rispondenti ai requisiti generali previsti dalla normativa nazionale e locale per analoghe attività artigianali, con divieto di utilizzo di vani interrati o seminterrati, fatte salve le condizioni previste per le attività artigianali dalla Circolare regionale n. 13/1997, approvata con DGR n. 1887/1997.

I locali in cui si svolge l'attività di tatuaggio e piercing, nei limiti e nel rispetto della potestà regolamentare comunale, devono avere:

1. sala d'attesa illuminata ed aerata naturalmente od artificialmente;
2. almeno un servizio igienico, aerato naturalmente o artificialmente e provvisto di locale antibagno attrezzato con lavandino dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido, asciugamani a perdere e con porta provvista di chiusura non manuale;
3. spazi o aree specifiche destinate alla sterilizzazione delle attrezzature, a spogliatoio e a ripostiglio;
4. locale apposito ed esclusivo, per ogni singolo operatore, in cui sono effettuati i trattamenti di tatuaggio e piercing e che deve rispondere ai seguenti requisiti:
  - superficie minima pari a 9 m<sup>2</sup>, da aumentare di almeno 5 m<sup>2</sup> se viene effettuata anche la sterilizzazione delle attrezzature;
  - altezza minima di 2,70 m., derogabile fino a 2,40 m., quando espressamente previsto da regolamenti edilizi comunali;
  - pareti rivestite, fino ad almeno 2,00 m., con materiale facilmente lavabile e resistente, così da consentire la completa pulizia e la disinfezione dell'ambiente;
  - lavandino con acqua corrente calda e fredda a comando non manuale, distributore di sapone liquido ed asciugamani a perdere;
  - superfici aeranti ed illuminanti di tipo naturale e diretto, in rapporto rispettivamente di 1/20 e 1/10 della superficie di calpestio.
  - qualora l'aerazione naturale sia carente rispetto al requisito minimo previsto e comunque non oltre il 50%, essa deve essere integrata con un sistema di aspirazione forzata, tale da garantire almeno 3 ricambi vol./h.

Sulla base della verifica circa i requisiti igienico-sanitari suddetti, necessari per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing l'Azienda ULSS competente attesta la conformità igienico - sanitaria dei locali.

### **IL RILASCIO DELL'IDONEITA' SANITARIA**

Al fine di esercitare l'attività di tatuaggio e piercing è necessario preliminarmente rivolgere una specifica domanda al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS competente per territorio, la quale provvederà a verificare sia l'idoneità sanitaria dei locali sia quella dell'operatore.

L'Azienda ULSS provvederà quindi al rilascio del nulla osta sotto il profilo igienico-sanitario, mediante l'attestazione della conformità igienico - sanitaria dei locali e del possesso dei requisiti soggettivi per poter svolgere l'attività di tatuaggio e piercing.

L'espletamento della procedura per ottenere, in ambito regionale, il rilascio dell'idoneità sanitaria assume carattere vincolante ed esclusivo, non essendo prevista alcuna altra procedura per l'ottenimento della stessa idoneità.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. planimetria dei locali – sottoscritta dall'interessato per conformità – in scala 1:100, con l'indicazione dell'utilizzo dei locali e dei rapporti di aerazione ed illuminazione, delle altezze e della disposizione degli arredi;
2. relazione tecnica contenente l'elenco delle attrezzature, con particolare riferimento all'esplicazione delle modalità di detersione, sanificazione e sterilizzazione delle attrezzature;
3. indicazione sul sistema di raccolta dei rifiuti e attestazione della Ditta incaricata del trasporto e smaltimento dei rifiuti contaminati;
4. attestato di frequenza - e superamento delle prove di valutazione – dello specifico corso di formazione previsto dalla Regione Veneto.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o al di fuori dei locali, in riferimento ai quali è stato rilasciato il nulla osta igienico – sanitario.

### **AVVIO DELL'ATTIVITA'**

Nel rispetto delle competenze comunali, l'effettivo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing è quindi subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della L. 07.08.1990 n. 241.

### **MISURE E PRESCRIZIONI IGIENICO-SANTARIE**

Prima dell'esecuzione delle procedure di tatuaggio e piercing l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. In particolare, le procedure non devono essere effettuate su individui con lesioni della cute o delle mucose.

Gli operatori, a tutela dei clienti e di se stessi, devono seguire le seguenti norme igieniche per la prevenzione delle malattie infettive:

- usare guanti protettivi in lattice, o altro materiale idoneo, "monouso" in tutte le fasi di lavoro, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue: i guanti devono essere esclusivi per ogni cliente e comunque cambiati dopo ogni trattamento. Durante i processi di decontaminazione delle superfici e delle attrezzature sono più idonei all'uso, per la loro resistenza, i guanti di gomma. Le mani vanno sempre lavate e disinfettate prima e dopo l'utilizzazione dei guanti.
- impiegare solo aghi monouso e sterili da smaltire in appositi contenitori rigidi a chiusura ermetica; gli strumenti da utilizzare nell'attività devono essere monouso, laddove reperibili sul mercato, altrimenti – dopo l'utilizzo – devono essere sottoposti a lavaggio, disinfezione e sterilizzazione o, in rapporto al materiale di cui sono composti, a disinfezione ad alto livello. La sterilizzazione si ottiene esclusivamente utilizzando uno dei seguenti apparecchi:
  - a. autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d'acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d'acqua a 121° per 20 minuti;

- b. stufa a secco produttiva di calore secco mediante lo schema operativo tipo di temperatura a 170° per 2 ore;
- c. sterilizzatore a sfere di quarzo costituito da una vaschetta scoperta contenente sfere di quarzo minute in cui è raggiunta una temperatura di circa 250°. La sterilizzazione è effettuata mediante l'inserimento per pochi secondi dello strumento fra le sfere.

Tali operazioni devono essere eseguite in conformità alle indicazioni di igiene impartite nel corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità soggettiva.

- durante l'attività è d'obbligo indossare camici o copricamici monouso, mascherina e occhiali per proteggersi da eventuali schizzi di liquidi biologici.

L'operatore deve dimostrare, attraverso idonea certificazione, la provenienza dei colori e dei pigmenti usati per il tatuaggio, nonché dei gioielli e degli oggetti – di metallo o di altra composizione – utilizzati per il piercing, al fine di garantirne la rintracciabilità.

Il materiale e le attrezzature devono rispondere ai requisiti previsti dal D.lgs n. 46/97 per i dispositivi medici e relativi accessori.

Dopo ogni intervento il materiale monouso e quello utilizzato per il tamponamento e le medicazioni deve essere eliminato secondo le disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 10 del DPR 15.07.2003 n. 254, in particolare secondo le precisazioni evidenziate con la Circolare Ministero dell'Ambiente UL/2004/4748.

**Le procedure di tatuaggio e piercing in soggetti di età inferiore a 18 anni devono essere effettuate con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.**

La foratura del lobo dell'orecchio è consentita, oltre che negli studi di estetica e di tatuaggio e piercing, anche all'interno di altre regolari attività commerciali - coerenti con l'oggetto da applicare - purché sia utilizzato il dispositivo a capsule monouso e siano rispettate le procedure e le condizioni evidenziate nell'*Appendice* del presente documento.

E' vietato il trattamento di tatuaggio sul viso ed il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa, quali palpebre, labbra, lingua, seno ed apparato genitale.

### **INFORMAZIONE E CONTROLLO**

Le disposizioni sopra riportate, riguardanti il rigoroso rispetto di corrette norme igienico-sanitarie - oltre che professionali - in materia di tatuaggio e piercing, devono essere considerate ed integrate alla luce delle indicazioni contenute nelle "Linee-guida" del Ministero della Sanità, alle quali si rinvia.

Le prescrizioni, associate allo specifico corso formativo regionale per gli operatori del settore, non sono del tutto idonee a garantire una completa azione di prevenzione igienico-sanitaria connessa alle attività di tatuaggio e piercing, per cui necessitano di un'attività complementare di educazione sanitaria.

La Regione Veneto ritiene a tal fine indispensabile diffondere raccomandazioni e programmare campagne di educazione sanitaria all'interno dei contesti interessati, in modo che siano meglio conosciuti i rischi connessi alla pratica di tatuaggio e piercing.

Particolare importanza, in termini di efficacia dell'azione preventiva, riveste la verifica delle suddette disposizioni da parte delle autorità sanitarie locali.

In conclusione, si indicano sinteticamente gli adempimenti previsti a livello regionale:

1. istituzione all'interno di ciascuna Azienda ULSS di una procedura standardizzata dell'idoneità sanitaria;
2. svolgimento di un percorso formativo obbligatorio per gli operatori di tatuaggio e piercing.  
Tale attività di formazione non abilita all'esercizio di alcuna professione.

Caratteri, contenuti del percorso formativo, domanda di partecipazione al corso ed ogni notizia utile riguardante l'iniziativa regionale in materia di tatuaggio e piercing sono disponibili nel sito della Regione Veneto [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it), nel settore dedicato alla materia "Sanità" ► "Prevenzione" ed area tematica "Stili di vita e salute", mentre la struttura regionale competente è la Direzione Regionale Prevenzione, Dorsoduro 3493 Rio Novo – Venezia.

**Appendice****PRESCRIZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA FORATURA DEL LOBO DELL'ORECCHIO**

Per eseguire la *foratura del lobo* dell'orecchio è necessario osservare le prescrizioni di seguito riportate:

**1. Dispositivi di foratura**

La foratura del lobo dell'orecchio è possibile esclusivamente tramite l'utilizzo di dispositivi del tipo a cartuccia monouso con pre-orecchino incapsulato oppure a cartuccia protettiva. L'elemento forante deve venire a diretto contatto con la pelle dell'orecchio soltanto tramite cartuccia monouso o cartuccia protettiva. I dispositivi per la foratura dell'orecchio ed i relativi pre-orecchini, confezionati in blister sterile, sono progettati per praticare la foratura dell'orecchio nelle zone del lobo e della cartilagine auricolare piatta, tra l'elice e l'antelice, del padiglione auricolare.

**2. Postazione di lavoro**

La postazione minima di lavoro per eseguire la foratura del lobo dell'orecchio comprende:

- una sedia con braccioli la cui altezza permetta all'operatore di lavorare comodamente;
- un piano d'appoggio con superficie lavabile su cui posare l'occorrente per la foratura;
- un vassoio ed un contenitore di plastica per ospitare l'attrezzatura.

Non è richiesta una specifica area all'interno dell'esercizio dedicata all'attività di foratura.

**3. Modulo per il Consenso e la Registrazione degli interventi**

Prima della foratura, il cliente deve sottoscrivere il modulo per il consenso informato e la registrazione dell'intervento.

Nel caso di minori di 18 anni è necessario il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

Il modulo, oltre all'informativa da rilasciare al cliente, contiene le avvertenze circa l'importanza di un'attenta ed assidua igiene della zona trattata nei giorni successivi all'intervento di foratura.

**4. Requisiti minimi dell'operatore**

Il soggetto che esegue la foratura del lobo dell'orecchio:

- deve avere almeno 18 anni di età;
- conoscere le basilari nozioni di igiene;
- conoscere bene il funzionamento del dispositivo;
- utilizzare pre-orecchini in confezione sterile che rispettino le direttive riguardanti la bio-compatibilità dei materiali.

**5. Modalità di conservazione dei dispositivi**

L'operatore che esegue la foratura del lobo dell'orecchio deve:

- mantenere i dispositivi in buono stato di funzionamento;
- conservare i dispositivi in luogo pulito e asciutto;
- aprire le confezioni solo al momento dell'uso.

L'utilizzo dei dispositivi è vincolato al rispetto delle indicazioni operative fornite dal produttore.

### **6. Preparazione e foratura**

Prima di eseguire la foratura del lobo l'operatore deve:

- fare sedere il cliente;
- indossare guanti in lattice monouso;
- rimuovere eventuali orecchini già presenti,
- mantenere libera la zona auricolare da capelli e lembi di abiti, eventualmente raccogliendo i capelli del cliente;
- pulire con cura l'area dell'orecchio interessata alla foratura utilizzando detergenti dotati di proprietà battericide;
- verificare visivamente che l'orecchio sia sano ed integro. Non è possibile praticare il foro in presenza di cisti, verruche, abrasioni, capillari o altre condizioni delicate;
- segnare sul padiglione auricolare, mediante una penna non tossica, il punto in cui sarà eseguita la foratura, secondo le indicazioni del cliente;
- non eseguire il foro se il punto scelto è prossimo ad un foro preesistente o se è troppo vicino al bordo dell'orecchio;
- utilizzare esclusivamente pre-orecchini in confezione integra ancora sigillata ed aprirli solamente davanti al cliente al momento della foratura. I pre-orecchini devono rispettare le vigenti norme comunitarie relative ai metalli bio-compatibili ed il loro imballo deve essere contrassegnato dal nome del produttore e dal numero di lotto produttivo. Quale prova dell'utilizzo di materiale idoneo, la pellicola di sigillo dei pre-orecchini deve essere conservata ed applicata al relativo modulo di registrazione.

### **7. Dopo la foratura**

A foratura eseguita, prima di fare alzare il cliente dalla sedia, è necessario accertarsi che egli abbia compreso le indicazioni per la buona cura del foro all'orecchio nei giorni successivi.

Al riguardo, si dovrà consigliare l'utilizzo di prodotti specifici disinfettanti e cicatrizzanti.

### **8. Fine lavoro e gestione dei rifiuti**

Dopo aver eseguito la foratura gli strumenti ed i materiali di consumo devono essere riposti e conservati in un luogo pulito ed asciutto.

La cartuccia vuota deve essere rimossa dallo strumento.

I guanti in lattice e i prodotti usati per la pulizia preparatoria dell'orecchio possono essere eliminati normalmente in quanto non si tratta di rifiuti speciali.